



# STATUTO

## VIRTUS TENNIS ASD

*Nuovo testo approvato dall'Assemblea straordinaria  
dei soci in data 9 maggio 2024 e registrato  
in data 21 maggio 2024*

Denominazione - Oggetto Sociale - Finalità (Art. 1 e 2)	Pag.	1
Generalità (Art. 3,4 e 5) - Dei Soci (Art.6)	Pag.	3
Doveri dei soci (Art. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13)	Pag.	5
Entrate e patrimonio sociale (Art. 14)	Pag.	11
Anno Sociale - Approvazione del Bilancio (Art. 15 e 16)	Pag.	12
Organi sociali (Art. 17)	Pag.	13
Assemblea (Art. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25)	Pag.	13
Consiglio Direttivo (Art. 26, 27 e 28)	Pag.	18
Presidente (Art. 29 e 30)	Pag.	22
Vice presidente (Art. 31)	Pag.	23
Segretario (Art. 32)	Pag.	23
Tesoriere (Art. 33)	Pag.	24
Direttore sportivo (Art. 34)	Pag.	24
Collegio dei revisori (Art. 35)	Pag.	24
Collegio dei probiviri (Art. 36)	Pag.	26
Organi sociali di giustizia (Art. 37, 38, 39, 40 e 41)	Pag.	27
Vincolo di giustizia e clausola compromissoria (Art. 42)	Pag.	30
Norme transitorie (Art. 43)	Pag.	31
Norme finali (Art. 44 e 45)	Pag.	31

## **DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - FINALITA'**

### **ART.1**

La sezione tennis della Società di Educazione Fisica VIRTUS - Ente Morale (in breve, "**S.E.F. VIRTUS**"), è denominata VIRTUS TENNIS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (in breve, l'"**Associazione**").

L'Associazione - riconosciuta ai fini sportivi, ai sensi dell'articolo 10, del D.lgs. n. 36/2021, nell'ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel (F.I.T.P.) e del C.O.N.I. ed iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti - non persegue fini di lucro ed esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 36/2021.

In particolare, l'Associazione ha per scopo in via stabile e principale:

- l'educazione fisica e morale della gioventù, senza alcun indirizzo di carattere politico o religioso;
- la diffusione e l'insegnamento della pratica sportiva ed agonistica del tennis e del padel - ivi compresa dunque la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva di tali discipline, così come il loro aggiornamento e perfezionamento - l'organizzazione di gare (dilettantistiche, agonistiche e amatoriali) e la partecipazione con propri tesserati ad almeno un campionato nazionale

individuale od a squadre ovvero ad almeno un torneo debitamente autorizzato;

- in generale, la promozione dell'attività fisica e motoria e della pratica sportiva.

L'Associazione ha inoltre tra le sue finalità l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative da realizzare direttamente e/o tramite enti terzi anche non ASD.

L'Associazione potrà svolgere attività commerciale esclusivamente in via sussidiaria e strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali

## **ART.2**

L'Associazione si impegna a conformarsi allo Statuto ed ai Regolamenti F.I.T.P., alle norme di legge e alle disposizioni e direttive del C.O.N.I., ad osservare e a fare osservare ai propri "Soci" e tesserati lo Statuto ed i Regolamenti F.I.T.P., le delibere e le decisioni dei suoi organi, le normative della F.I.T.P., della I.T.F., del T.E. e del C.O.N.I., impegnandosi altresì ad osservare e a fare osservare eventuali provvedimenti disciplinari che dovessero essere adottati a suo carico ed, in ogni caso, a tesserare i propri "Soci".

L'Associazione si fonda sui valori della solidarietà, della correttezza, della responsabilità sociale, del rispetto della dignità umana e, nello svolgimento della propria attività, intende uniformarsi ai principi di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti i "Soci".

## **GENERALITA'**

### **ART.3**

I colori sociali sono il bianco e il nero.

### **ART.4**

L'Associazione ha sede a Bologna in via Galimberti 1.

### **ART.5**

L'Associazione, pur facendo parte della S.E.F. VIRTUS, è autonoma nella conduzione tecnica e nella gestione amministrativa ed è disciplinata dal presente Statuto.

## **DEI "SOCI"**

### **ART.6**

Possono far parte dell'Associazione in qualità di "Soci", le persone fisiche di ambo i sessi, che - condividendo le finalità sociali - intendono prendere parte all'attività dell'Associazione dando, nelle sedi deputate, il loro contributo in termini di idee e proposte attraverso l'esercizio dei loro diritti, tra cui il diritto all'elettorato attivo e passivo. Il numero dei "Soci" è stabilito dal Consiglio Direttivo al fine di garantire il corretto funzionamento dell'attività associativa e, soprattutto, la più ampia partecipazione alla vita associativa e

la piena fruizione dei servizi dell'Associazione da parte di tutti i "Soci".

Lo *status* di "Socio", una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto.

Tutti i "Soci" godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee dei Soci, alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione stessa e di utilizzare le strutture sociali (fatta eccezione per i "SOCI FREQUENTATORI" nei termini di cui *infra*), purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli aderenti all'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- "SOCI ORDINARI o EFFETTIVI", sono coloro di età superiore a diciotto anni e che partecipano all'attività sociale e possono accedere a tutte le strutture sociali e fruire di tutti i servizi offerti;

- "SOCI FREQUENTATORI", sono coloro che hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari, con l'esclusione della pratica del tennis e (con effetto dal 1° gennaio 2025) del padel;

- "SOCI VITALIZI", sono coloro che hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari, sono nominati dall'Assemblea dei Soci in sede ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo e sentito il parere del Collegio dei Probiviri, con deliberazione definitiva non successivamente modificabile, in conseguenza di particolari benefici e vantaggi anche economici dagli stessi procurati alla Associazione. Sono esonerati dal pagamento della quota sociale e dei contributi ordinari e straordinari;

- “SOCI ONORARI”, sono coloro che hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari, sono nominati dall'Assemblea dei Soci in sede ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo e sentito il parere del Collegio dei Probiviri, con delibera successivamente modificabile, per il riconoscimento di particolari titoli di merito. Sono esonerati dal pagamento della quota sociale e dei contributi ordinari e straordinari.

## **DOVERI DEI SOCI**

### **ART.7**

Per entrare a far parte dell'Associazione, l'aspirante “Socio” deve presentare domanda di ammissione su apposito modulo recante l'impegno di accettare lo Statuto sociale, ed i Regolamenti dell'Associazione. La domanda deve essere sottoscritta anche da un “Socio”, quale garante dei requisiti morali del richiedente.

Nella domanda di ammissione, dovrà anche essere indicato l'indirizzo di residenza o il domicilio, l'indirizzo e-mail e l'eventuale casella PEC presso cui il “Socio” intenda ricevere le comunicazioni relative l'Associazione e previste dal presente Statuto; eventuali modifiche, dovranno essere comunicate per iscritto all'Associazione a cura del “Socio”.

La qualifica di “Socio” è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che non è tenuto a riferire all'interessato i motivi del mancato accoglimento, ed al versamento del contributo di ammissione o, a seconda dei casi, della quota annuale.

Tali motivi saranno comunicati al “Socio” presentatore, il quale potrà richiedere di essere interpellato per un riesame della domanda; la decisione del Consiglio Direttivo a seguito dell’interpello è definitiva e non impugnabile.

L’elenco degli aspiranti “Soci”, la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo, sarà affisso all’Albo Sociale per 15 giorni ed ogni “Socio” potrà, motivandone la causa, e solo entro questo termine, richiedere al Consiglio Direttivo il riesame della domanda; la decisione del Consiglio Direttivo, in seguito al riesame, è definitiva e non impugnabile.

## **ART.8**

Il contributo di ammissione, le quote di associazione annuali, le contribuzioni ordinarie (comprese quelle per il tesseramento dei “Soci”) e straordinarie, sono determinate dal Consiglio Direttivo anche in misura differenziata a seconda delle categorie dei Soci.

La quota di associazione annuale, le contribuzioni ordinarie e gli eventuali contributi straordinari saranno comunicati ai “Soci” per corrispondenza semplice e tramite affissione in bacheca entro il mese di novembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di riservare particolari condizioni a favore di coloro che non hanno superato il 30° anno di età, dei nuclei famigliari, nonché per eventuali promozioni individuali o di gruppo. Per il secondo componente della stessa famiglia, il contributo di ammissione è ridotto del 30% e, per il terzo componente della stessa famiglia, è ridotto del 50% e così di seguito.



Coloro che sono già stati Soci e che chiedono di iscriversi nuovamente, dovranno - in caso di ammissione - corrispondere per intero il contributo di ammissione, le quote associative e le contribuzioni (ordinarie e straordinarie) previste ed applicabili al momento della riammissione.

La quota annuale e le contribuzioni ordinarie, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo, debbono essere versate in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno o in due rate semestrali anticipate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 gennaio ed il 30 giugno di ogni anno.

Le eventuali contribuzioni straordinarie saranno versate nei termini all'uopo indicati dal Consiglio Direttivo.

In caso di ritardo ingiustificato nei pagamenti richiesti e trascorsi in ogni caso 30 giorni dalla data del mancato pagamento totale o parziale della quota annuale e delle contribuzioni ordinarie nei termini sopra previsti, il Socio è considerato moroso; in tale ipotesi, il Consiglio Direttivo, ove nonostante un sollecito bonario la morosità persista, inviterà il Socio moroso ad adempiere al pagamento di tutto quanto da questi dovuto (*i.e.* intera quota annuale e contribuzioni ordinarie) entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del sollecito scritto, avvertendolo che potrà essergli inibito l'ingresso all'Associazione e così alle strutture ed impianti sociali fino a quando non sarà regolarizzata la posizione e che, in caso di mancato pagamento anche nel termine intimato, si procederà ai sensi del successivo art. 10 lettera d).

Qualora il Consiglio Direttivo non abbia determinato, o non abbia comunicato nei termini, la quota sociale e le contribuzioni ordinarie dell'anno successivo, i Soci dovranno pagare - entro e non oltre il 31 gennaio (se in un'unica soluzione) o entro il 31

gennaio e il 30 giugno (se in due rate anticipate) - una somma pari alla quota ed ai contributi ordinari dell'anno precedente. L'eventuale integrazione della quota dovrà essere effettuata entro il termine di 30 giorni dalla data dell'Assemblea dei Soci che l'avrà deliberata, salvo quanto previsto al successivo art. 10 lett. b).

## **ART.9**

A ciascun Socio si richiede:

- di mantenere una irreprensibile condotta morale e civile;
- di osservare diligentemente le Leggi, lo Statuto Sociale, i Regolamenti e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, così come lo Statuto e i Regolamenti F.I.T.P. e le decisioni e deliberazioni dei suoi organi, nonché la normativa del C.O.N.I.;
- di versare puntualmente le quote sociali e le altre contribuzioni deliberate dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea Soci.

Le quote associative non sono trasmissibili, né in tutto né in parte, a terzi, neppure *mortis causa*.

## **ART.10**

La qualifica di Socio si perde in caso di:

a) decesso;

b) dimissioni, da presentarsi con lettera raccomandata a mani controfirmata per accettazione dal Presidente, lettera raccomandata a.r. (o PEC) entro il 31 dicembre di ogni anno e con efficacia per l'anno successivo, fermo restando che, in tal caso, il Socio dimissionario sarà comunque tenuto a corrispondere quanto ancora dovuto all'Associazione a titolo di quota associativa e di contributi ordinari e straordinari;

c) dimissioni, da presentarsi con lettera raccomandata a mani controfirmata per accettazione dal Presidente, lettera raccomandata a.r. (o PEC) entro 30 giorni dall'Assemblea dei Soci annuale che approva il rendiconto consuntivo ed il preventivo, qualora deliberi, per l'anno in corso, quote superiori a quelle previste dal Consiglio Direttivo o, in difetto di delibera e/o di comunicazione delle quote da parte del Consiglio Direttivo, quote superiori alle precedenti, comunque deliberate, in misura eccedente l'aumento dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati relativo al periodo intercorso dal precedente aumento. In tale caso, il Socio dimissionario sarà tenuto al pagamento della quota aggiornata relativa al periodo di associazione, nonché degli eventuali contributi relativi agli anni in cui è stato associato e non potrà più frequentare il circolo;

d) morosità, accertata dal Consiglio Direttivo a seguito del mancato adempimento nonostante la diffida di cui all'art. 8 che precede e protrattasi per 45 giorni, fermo restando che, in tal caso, il Socio moroso perderà definitivamente tutti i diritti del Socio, non potrà accedere all'Associazione ed alle sue strutture e sarà comunque tenuto a saldare il proprio debito verso l'Associazione (relativo alla quota associativa ed ai contributi non versati) per cui è riservata all'Associazione l'azione avanti all'Autorità Giudiziaria per ottenerne il pagamento;

e) radiazione, irrogata in sede disciplinare;

f) revoca della nomina a Socio Onorario.

Lo *status* di "Socio" non è trasmissibile neanche *mortis causa*.

## **ART.11**

I nomi dei Soci non più tali per morosità o radiazione potranno essere affissi all'Albo sociale e comunicati alla Federazione Italiana Tennis e Padel.

## **ART.12**

I Soci dimissionari, per essere riammessi, dovranno adempiere alle formalità stabilite dai precedenti articoli 7 e 8.

I Soci morosi, per essere riammessi, dovranno versare tutte le quote ed i contributi non corrisposti oltre interessi al saggio legale e la loro riammissione è comunque sottoposta all'esame

del Consiglio Direttivo che provvederà in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 7.

### **ART.13**

I Soci che tengono un comportamento riprovevole o contrario alle norme dei Regolamenti sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- ammonizione;
- sospensione fino ad un massimo di 12 mesi;
- radiazione,

osservate le disposizioni di cui ai successivi artt. 37 e segg.

## **ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

### **ART.14**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi di ammissione;
- quote sociali annuali e contributi ordinari e straordinari;
- contribuzioni dovute per la fruizione di particolari impianti o servizi anche da enti e/o terzi non Soci;

- proventi derivanti dallo svolgimento di attività didattiche o manifestazioni;
- proventi derivanti dalla temporanea messa a disposizione degli impianti sportivi anche ad enti e/o terzi non soci;
- sponsorizzazioni a favore dell'attività agonistica e manifestazioni.
- da ogni altro provento inerente le attività di cui all'oggetto sociale.

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili acquistati o pervenuti per donazione e successione.

## **ANNO SOCIALE - APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

### **ART.15**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea ordinaria dei Soci per sottoporre all'approvazione il bilancio consuntivo, o rendiconto economico finanziario, ed il bilancio preventivo.

## **ART.16**

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità sociali e/o accantonati.

E' vietato distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o fondo comune, salvo che ciò non sia imposto dalla legge.

## **ORGANI SOCIALI**

### **ART.17**

Gli Organi sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci (ordinaria e straordinaria);
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

## **ASSEMBLEA**

### **ART.18**

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

L'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è indetta dal Consiglio Direttivo e viene convocata a cura del Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano, mediante avviso scritto, affisso nell'Albo sociale e contestualmente inviato agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o PEC comunicato ai sensi dell'art. 7, almeno 8 giorni prima della data fissata per la prima convocazione e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione che non potrà essere fissata nello stesso giorno previsto per la prima.

L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata, se richiesta al Consiglio Direttivo - in forma scritta e con precisazione degli argomenti da trattare - da almeno un terzo dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative e delle contribuzioni, entro i successivi 40 giorni.

L'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata, entro 40 giorni dalla richiesta motivata del Collegio dei Revisori o della metà più uno dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative e delle contribuzioni.

## **ART.19**

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si riterrà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.



## **ART.20**

Possono essere eletti alle cariche sociali soltanto i Soci .

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della F.I.T.P. o discipline sportive associate, se riconosciute dal CONI, oppure nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito.

Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

## **ART.21**

Qualora il Presidente, il Vice-Presidente o il consigliere più anziano non provvedessero alla convocazione dell'Assemblea dei Soci nei termini prescritti, i Soci potranno rivolgersi per iscritto al Collegio dei Revisori, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea nel termine di 30 giorni dalla domanda. Se anche il Collegio dei Revisori non provvedesse, dovrà procedere alla fissazione dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri sempre su domanda scritta dei Soci, nei successivi 30 giorni.

## **ART.22**

Potranno prendere parte, con diritto di voto, all'Assemblea ordinaria e straordinaria tutti i Soci iscritti all'Associazione che siano in regola coi pagamenti della quota sociale e dei contributi almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Soci in prima convocazione; non potranno

partecipare i Soci assoggettati a provvedimento disciplinare di sospensione per la durata del provvedimento.

I Soci che non abbiano diritto di partecipare possono comunque assistere senza diritto d'intervento, facendo espressa richiesta al Presidente dell'Assemblea.

### **ART.23**

L'Assemblea nomina tra i Soci presenti con diritto di voto:

- il Presidente;
- il Segretario;
- due Scrutatori.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente della stessa, dal Segretario e dagli Scrutatori.

### **ART.24**

I compiti dell'Assemblea sono:

- in sede ordinaria:

a) approvare la relazione morale e tecnica del Presidente sull'attività dell'anno sociale trascorso;

b) approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo, confermando o meno i contributi di

ammissione, le quote sociali ed i contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo;

c) stabilire le modalità di votazione nelle elezioni che comunque dovranno avvenire a scheda segreta, eleggere i sette membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Provisori. Ratificare gli eventuali Consiglieri cooptati dal Consiglio Direttivo o nominarne dei nuovi.

d) approvare il programma di eventuali iniziative da intraprendere anche al di fuori dell'attività ordinaria;

e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporle e su quelle proposte dai Soci;

f) nominare i Soci Vitalizi;

g) nominare ed eventualmente revocare Soci Onorari.

- in sede straordinaria:

a) deliberare le modifiche statutarie;

b) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporle e su quelle proposte dai Soci o dal Collegio dei Revisori;

c) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, con la maggioranza di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto al voto.

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo non partecipano alle votazioni relative alle deliberazioni concernenti le materie che riguardano le loro responsabilità di amministratori.

Qualora l'Assemblea non approvi il rendiconto economico finanziario consuntivo o preventivo, il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti decadono d'ufficio e rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla riunione dell'Assemblea elettiva, che dovrà essere convocata entro 30 giorni.

## **ART.25**

Le delibere dell' Assemblea ordinaria dovranno essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei votanti e quelle di competenza dell' Assemblea straordinaria, ove non siano previste altre maggioranze qualificate, con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

L'astensione non è considerata voto.

Ogni Socio ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe.

I Soci hanno diritto di consultare il libro dei verbali delle Assemblee e di averne copia.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **ART.26**

L'Associazione è diretta ed amministrata dal Consiglio Direttivo formato da sette Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

I Consiglieri rimangono in carica per il periodo di quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, sotto la direzione del Presidente, è validamente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni, se non diversamente stabilito, sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **ART.27**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l'anno su convocazione del Presidente.

Esso potrà riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta dalla metà dei componenti o dal Collegio dei Revisori o dal Collegio dei Probiviri. In tali casi, i Consiglieri proponenti nonché il Collegio dei Revisori o il Collegio dei Probiviri dovranno indicare nella richiesta di convocazione gli argomenti da trattare.

#### **ART. 28**

Il Consiglio Direttivo, sotto la Direzione del Presidente:

a) delibera sulle domande di ammissione e fissa, per gli ammessi nel corso dell'anno, l'importo della quota annuale; propone all'Assemblea dei Soci la nomina di Soci Vitalizi e la nomina o la revoca di Soci Onorari;

b) predispone il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci, la relazione morale e tecnica dell'attività svolta ed i programmi delle attività da svolgere;

c) stabilisce le date delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci, ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, fissandone i rispettivi ordini del giorno;

d) attua le finalità previste dallo Statuto ed esegue le delibere assembleari e cura, in genere, gli affari di ordinaria amministrazione;

e) emana, previa acquisizione di parere da parte del Collegio dei Probiviri, i Regolamenti interni per l'organizzazione dell'attività sociale approvati dal medesimo Consiglio, nel rispetto delle seguenti modalità: i regolamenti non appena approvati saranno affissi per 15 giorni all'Albo sociale. Entro detto termine, i Soci potranno presentare al Consiglio osservazioni e proposte di modifica. Nel caso in cui il Consiglio, in accoglimento di tali proposte, modifichi il testo già approvato dispone nuova affissione del testo emendato e il regolamento entrerà in vigore decorsi 7 giorni dalla nuova affissione;

f) approva il programma di massima per la preparazione tecnica degli atleti e quello dell'attività agonistica, sportiva e sociale;

g) nomina il Direttore Sportivo, anche non Socio;

h) nomina l'Organo disciplinare di primo grado;

- i) assume e licenzia il personale dipendente, fissandone gli inquadramenti, le mansioni e le retribuzioni;
- j) amministra il patrimonio sociale;
  
- k) procede periodicamente all'aggiornamento della lista dei Soci;
  
- l) concede particolari agevolazioni ed esenzioni dal contributo di ammissione e della quota associativa, con specifica delibera motivata, per ragioni di particolari opportunità ed interesse dell'Associazione;
  
- m) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente, secondo quanto previsto dal successivo art. 29.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare nel proprio seno uno o più Consiglieri Delegati, definendone i poteri e, nell'ambito di tali poteri delegati a ciascun Consigliere, spetterà la firma sociale di fronte a terzi.

Saranno considerati dimissionari i componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle sedute consiliari.

In caso di dimissioni, sospensione o di radiazione di uno o più Consiglieri, subentreranno nell'incarico, ed in ordine decrescente, i Soci che nelle ultime elezioni hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Qualora non vi siano più Soci che abbiano ottenuto preferenze, o per mancanza, o per diniego di accettazione, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirli con deliberazione approvata

dal Collegio dei Revisori. I Consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri originariamente eletti, il Presidente deve convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I Consiglieri nominati o confermati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea dei Soci per la sostituzione del nuovo Consiglio Direttivo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio dei Revisori, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

I membri del Consiglio Direttivo dimissionari rimangono in carica fino alla loro sostituzione, o fino alla nomina di un nuovo Consiglio.

## **ART.29**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, a lui spetta la firma sociale.

Il Presidente presiede e conduce il Consiglio Direttivo, fissando l'ordine del giorno, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta provvedimenti a carattere d'urgenza con obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Ha facoltà di invitare alle riunioni del Direttivo esperti anche non Soci.

Il Presidente ha la facoltà di convocare l'Assemblea dei Soci.



### **ART.30**

In caso di dimissioni del Presidente, nelle sue funzioni subentra il Vice-Presidente che convocherà il Consiglio Direttivo per la nomina di un nuovo Consigliere, secondo il dettato del precedente art. 28, per l'elezione del nuovo Presidente e per il conferimento dei poteri.

Il Presidente può *ad interim* assumere la carica di Tesoriere, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare al Tesoriere la firma sociale anche nei rapporti con gli Istituti di Credito.

### **ART.31**

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato esercitandone tutte le funzioni.

### **ART.32**

Il Consigliere Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige (salva l'ipotesi in cui sia assente alla riunione consiliare ed un altro tra i Consiglieri lo sostituisca nella redazione del verbale e nella funzione di segretario della riunione medesima) e conserva i verbali delle riunioni che, per la loro validità, devono essere approvati dal Consiglio e sottoscritti dal Presidente o da chi ne fa le veci e dallo stesso Segretario o dal Consigliere che ha redatto il verbale.

Coordina i compiti ed i servizi del personale dipendente, cura la tenuta dei libri sociali, vigila sulla conservazione del patrimonio.

### **ART.33**

Il Consigliere Tesoriere cura l'amministrazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo ed, in particolare, tiene la cassa sociale e ne è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo.

E' incaricato della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti; cura inoltre i rapporti con le banche.

### **ART.34**

Il Direttore Sportivo è incaricato della preparazione tecnica degli atleti.

Stabilisce gli orari di allenamento; provvede alla composizione delle squadre rappresentative della società; predispone la partecipazione degli atleti alle singole gare; organizza manifestazioni e promuove iniziative utili alla propaganda dello sport il tutto, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

## **COLLEGIO DEI REVISORI**

### **ART.35**

Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

I Revisori effettivi eleggono tra loro il Presidente in occasione della prima riunione.

Il Collegio dei Revisori rimane in carica per il periodo di quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I Revisori debbono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Saranno considerati dimissionari i Revisori che, senza giustificato motivo, non interverranno alle riunioni del Consiglio Direttivo o del Collegio per tre volte consecutive.

Il Collegio dei Revisori deve:

- controllare l'amministrazione e la contabilità dell'Associazione;
- accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli appartenenti all'Associazione, o ad essa consegnati in pegno, custodia o cauzione;
- tenere un libro con i verbali degli accertamenti compiuti e delle iniziative adottate;
- riferire prontamente al Consiglio Direttivo sulle irregolarità ed omissioni accertate;
- presentare all'Assemblea dei Soci una relazione sui controlli effettuati e sulla veridicità dei bilanci;
- convocare l'Assemblea dei Soci, nei casi previsti dallo Statuto;
- verificare la fondatezza delle denunce presentate dai Soci su fatti ritenuti censurabili in materia contabile ed amministrativa e riferire al Consiglio Direttivo.

Se la denuncia è effettuata da oltre il dieci per cento dei Soci, indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le proprie conclusioni ed eventuali proposte al Consiglio Direttivo. In caso di vacanza o dimissioni di un membro effettivo del Collegio, subentrerà un Revisore supplente.

## **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **ART.36**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

Alla prima riunione del Collegio, i membri eleggono tra loro il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri interviene quando è previsto dallo Statuto ed esprime il proprio parere su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo.

In caso di vacanza o di assenza di un membro effettivo del Collegio, subentrerà un Proboviro supplente.

Il Collegio dei Probiviri è altresì organo sociale di giustizia ed è competente a decidere le questioni che possono insorgere nell'ambito dell'attività del Consiglio Direttivo, tra i Consiglieri, tra la Società ed i Soci e fra i Soci stessi a mente dell' articolo 42.

Il Collegio dei Probiviri rimane in carica per il periodo di quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

## **ORGANI SOCIALI DI GIUSTIZIA**

### **ART.37**

La giustizia sociale è amministrata in base al Regolamento Sociale di Giustizia, ispirato ai principi di questo Statuto e delle leggi dello Stato e deliberato dal Consiglio Direttivo.

I principi che ispirano il Regolamento Sociale di Giustizia prevedono tra l'altro:

- l'obbligo della lealtà dei Soci;
- la sanzione degli illeciti sportivi;
- la proibizione dell'uso di sostanze dopanti.

I principi fondamentali sui quali si fonda la Giustizia sociale sono:

- diritto alla difesa e al contraddittorio;
- doppio grado di giurisdizione;
- diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti adottati dall'Organo disciplinare, anche cautelari;
- possibilità di revisione delle decisioni definitive;
- provvedimenti di clemenza;

- obbligatorietà dell'arbitrato per le controversie che non rientrano nelle competenze degli Organi sociali.
- ogni altra questione prevista dal presente statuto.

Gli Organi sociali di Giustizia sono:

- a) l'Organo disciplinare del Consiglio Direttivo;
- b) il Collegio dei Probiviri in funzione disciplinare.

Essi provvedono a perseguire il rispetto delle norme statutarie e regolamentari sanzionando ogni forma di comportamento illecito.

### **ART.38**

Nella prima riunione, il Consiglio Direttivo eletto nomina fra i propri membri, l'Organo disciplinare composto da un Presidente, due membri effettivi e un membro supplente. L'Organo disciplinare è competente per i procedimenti di primo grado a carico dei Soci e può applicare le sanzioni previste dall'art. 13.

Il Presidente dell'Organo disciplinare, o in caso di suo impedimento il componente più anziano, su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo, può adottare in via di urgenza gli opportuni provvedimenti cautelari in attesa della decisione dell'Organo disciplinare, che dovrà essere emessa

entro il termine di 15 giorni dall' adozione del provvedimento cautelare.

Avverso le decisioni dell'Organo disciplinare e avverso i provvedimenti cautelari di cui al comma precedente può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri in funzione disciplinare nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. Tale facoltà può essere esercitata da chi è colpito dalla sanzione disciplinare.

### **ART.39**

Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi proposti avverso le decisioni dell'Organo disciplinare del Consiglio Direttivo, nonché avverso i provvedimenti cautelari adottati dal Presidente di detto Organo, dandone comunicazione agli interessati, al Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Organo Disciplinare.

La decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva.

### **ART.40**

Su richiesta motivata del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri, l'Organo disciplinare procederà alla revisione del procedimento che ha portato alla comminazione di un provvedimento disciplinare e potrà proporre al Consiglio Direttivo, con delibera non impugnabile, eventuali provvedimenti di clemenza, sino alla grazia.

Il Consiglio Direttivo potrà procedere al provvedimento di clemenza sino alla grazia, con delibera, non impugnabile.

## **ART.41**

Per quanto riguarda la normativa e la procedura disciplinare si rinvia al Regolamento Sociale di Giustizia.

## **VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

### **ART.42**

I provvedimenti adottati dagli Organi sociali di giustizia hanno piena efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale e nei confronti di Soci.

Qualsiasi controversia comunque derivante o connessa con le attività sociali che insorga e che rientri nella competenza di Organi sociali, deve venire sottoposta al giudizio di detti Organi; qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve venire composta mediante arbitrato irrituale da un Collegio costituito da due membri nominati uno da ciascuna delle due parti e da un Presidente nominato da questi ultimi o, in mancanza, dal Collegio dei Probiviri che provvederà anche alla nomina dell'arbitro per la parte che non vi abbia eventualmente provveduto.

Il Consiglio Direttivo può concedere, per particolari e giustificati motivi, deroghe all'obbligo imposto dal secondo comma del presente articolo, autorizzando i Soci ad adire Autorità diverse da quelle sociali o dal Collegio Arbitrale.

L'autorizzazione, o il diniego compiutamente motivato, devono essere deliberati dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla



ricezione della richiesta di deroga e quindi tempestivamente comunicati agli interessati. Contro il diniego è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva.

Decorso inutilmente il detto termine senza che all'interessato sia stata comunicata la delibera, la deroga deve ritenersi concessa. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo costituisce illecito disciplinare che può essere sanzionato con la sospensione o la radiazione.

## **NORME TRANSITORIE**

### **ART.43**

Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dall'approvazione.

## **NORME FINALI**

### **ART.44**

La durata dell'Associazione è illimitata.

In caso di scioglimento dell'Associazione a seguito di delibera assembleare o su istanza del Collegio dei Revisori approvata dall'Assemblea dei Soci per manifesta impossibilità di funzionamento o per la continua inattività del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci designerà uno o più liquidatori scelti tra i Soci determinandone i poteri.

L'eventuale netto risultante dalla liquidazione sarà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o destinato a fini di pubblica utilità, salvo diversa disposizione di legge.

#### **ART.45**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'Ordinamento giuridico italiano nonché alle norme dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.T.P. a cui l'Associazione è affiliata.